

Statuto dell'Associazione

Art. 1: Natura

L'Associazione Culturale "Caleida" è un ente non commerciale che rappresenta tutti gli associati che aderendo sono vincolati alla piena osservazione del presente statuto.

Art. 2: Sede

L'associazione ha sede legale ed operativa in Maccarese (RM) Via della Muratela 843. L'associazione svolgerà principalmente la propria attività sul territorio nazionale. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3: Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue l'obiettivo di promuovere e sviluppare attività ed interventi in campo sociale, psicologico e culturale allo scopo di prevenire, mantenere e ristabilire il benessere mentale, psicologico ed esistenziale dell'individuo. L'associazione propone contributi qualificati per svolgere le seguenti attività:

- Prevenzione e promozione del benessere psicologico a persone con disagio psichico, sociale, familiare ed economico
- Consulenza, sostegno psicologico ed interventi psicoterapeutici a favore dei minori, delle coppie e della famiglia
- Percorsi psico-educativi di gruppo ad orientamento psicodinamico rivolti a bambini, pre-adolescenti e adolescenti finalizzati a stimolare le loro risorse e potenzialità creative
- Interventi di supporto psicologico nella prima infanzia, di prevenzione e cura nella relazione precoce genitori-bambino (0-3 anni)
- Promozione delle pari opportunità e sostegno psicologico alle donne vittime di maltrattamento e abuso
- Promozione di progetti educativi mediati dall'esperienza/dal rapporto con la natura del territorio
- Promozione e sviluppo di una cultura sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza per sollecitare comportamenti ed attitudini funzionali sia per il benessere del singolo sia della società in cui è inserito
- Promozione dell'interscambio tra realtà sociali, culturali ed esistenziali diverse (scambi interculturali);

- Studio, divulgazione e ricerca scientifica
- Didattica, formazione e corsi di aggiornamento rivolti a operatori socio-sanitari (psicologici, psicoterapeuti, assistenti sociali, medici ed altri professionisti che operano nel suddetto campo) organizzata e gestita direttamente o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati.
- Laboratori e corsi di formazione per la formazione permanente e per l'inserimento al lavoro.
- Formazione professionale per donne, per operanti nel settore educativo, didattico e scolastico

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte quelle attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, di assistenza e di promozione, programmazione del tempo libero, distribuzione e progettazione tese a raggiungere lo scopo sociale in Italia e all'estero; potrà organizzare e allestire mostre, incontri, dibattiti, seminari, convegni, eventi, congressi, premi, pubblicare opere editoriali.

L'associazione potrà anche effettuare in Italia e all'estero attività di produzione, distribuzione, importazione ed esportazione di opere letterarie, filmati cinematografici e televisivi, fotografie, libri, spettacoli teatrali ed organizzare corsi di informazione, educazione linguistica, archiviazione e catalogazione di stampa e audiovisivi, trasmissioni radio e televisive; potrà creare e gestire centri di documentazione e di archiviazione multimediale.

Infine in relazione al suo scopo si impegna:

- a promuovere la formazione e l'elevazione culturale degli associati;
- a rappresentare gli interessi complessivi dei soci che in essa si riconoscono;
- ad operare per il miglioramento qualitativo degli associati in modo da favorire l'efficienza e lo sviluppo.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4: Patrimonio ed entrate

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi degli associati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione fondi riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- in via residuale da entrate derivanti da bigliettazione, qualora questa sia prevista, da sponsors privati, da donazioni e da lasciti di beni mobili ed immobili.

Art. 5: Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci fondatori: coloro che hanno promosso la creazione dell'associazione ed hanno firmato l'atto costitutivo
- soci ordinari: coloro che fanno domanda di ammissione al presidente od al vice presidente i quali debbono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del consiglio direttivo. Soltanto dopo la ratifica del consiglio direttivo si acquista la qualifica di soci ordinari.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali. Qualora l'istanza non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del presidente o del vice presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. Il socio deve pagare la quota stabilita annualmente dal comitato direttivo. L'adesione non può essere disposta per un periodo temporaneo. Deve in ogni momento garantito il diritto di voto agli associati maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli organi direttivi.

- Soci benemeriti: coloro che si distinguono per particolari meriti in campo didattico, culturale, artistico e condividono i fini dell'associazione.

Art.6: Norme di comportamento

L'adesione all'associazione comporta:

- la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- la facoltà di utilizzare i beni sociali e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- il pagamento della quota associativa annuale;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il comitato direttivo riceve la notifica della volontà del recesso.

In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del comitato direttivo. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere notificata con provvedimento scritto, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, quest'ultimo può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

La perdita della qualifica può avvenire per:

- morosità
- non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari

- comportamenti che in qualunque modo arrechino danni materiali o morali all'associazione
- comportamento scorretto.

Art. 7: Quote

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono stabiliti dal consiglio direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 8: Trasmissibilità della qualità di socio

La qualità di socio, la quota ed i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Art. 9: Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- Il presidente
- Il vice presidente
- Il segretario generale
- Il consiglio direttivo
- L'assemblea dei soci
- Il collegio dei revisori

Art. 10: Il presidente ed il vice presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio ed ha i poteri di firma dell'associazione, presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e decide in ordine all'ammissione ai servizi dell'associazione dei tesserati. Sorveglia sul buon andamento dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, fissa i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del comitato direttivo, determina gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, dirige i lavori e le discussioni. Il vice presidente svolge le funzioni di presidente ogni volta che quest'ultimo abbia un impedimento, salvo poi far ratificare il suo operato al Comitato Direttivo. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 11: Il segretario generale

Il segretario collabora alla gestione dell'associazione e cura la tenuta dei libri sociali. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 12: Il consiglio direttivo

E' composto da due membri eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci oltre al Presidente, al Vice Presidente ed al segretario generale che ne fanno parte di diritto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, senza limitazioni, e pertanto può compiere in persona del suo presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi sociali. Gli incarichi di direzione e di istruzione possono essere assolti anche da componenti del consiglio. Il consiglio presieduto dal presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di dimissioni, rinuncia alla carica o decesso di uno o più membri il comitato direttivo reintegrerà la propria composizione per cooptazione, sempre che non vengano meno la maggioranza dei membri, nel qual caso l'intero comitato s'intenderà decaduto, rimanendo in carica per l'amministrazione ordinaria e si procederà a nuova elezione.

Art. 13: L'assemblea

L'assemblea è formata da tutti i soci previsti dal presente statuto. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. L'assemblea, previa convocazione del presidente, mediante avviso affisso all'albo sociale ed in sede almeno quindici giorni prima dello svolgimento, si riunisce almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno per approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo. L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il consiglio. L'assemblea delibera in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. L'assemblea è presieduta dal presidente o in caso di suo impedimento dal vice presidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali dal presidente e dal segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

I poteri dell'assemblea sono i seguenti:

- elegge il presidente ed il vice presidente
- elegge i membri del consiglio direttivo
- delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
- nomina il segretario
- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Art. 14: Collegio dei Revisori

Laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge è previsto un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due membri supplenti scelti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 15: Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16: Scioglimento

In caso di scioglimento deliberato dall'assemblea, questa provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione.

Il residuo patrimoniale risultante dalla liquidazione di cui al comma precedente, dovrà essere devoluto ad altro ente associativo avente analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della 662/96 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17: Regolamento

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'assemblea dei soci. L'associazione può dotarsi di un regolamento interno, sempre approvato dall'assemblea.

Art. 18: Libri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro dei soci.

Art. 19: Controversie

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri soci dell'associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari trascrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale. Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione

ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 20: Interpretazione integrativa dello statuto

Per disciplinare ciò che non sia previsto dallo statuto si applicano in quanto compatibili le norme del codice civile.